



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente	
Carlo Picuno	Consigliere	<i>relatore</i>
Pierpaolo Grasso	Consigliere	
Michela Muti	Primo referendario	
Giovanni Natali	Referendario	
Nunzio Mario Tritto	Referendario	

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Barletta (BT) con nota prot. A669 del 10.02.2020, assunta al protocollo della Sezione n.548 del 11 marzo 2020;

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 23/03/2020, convocata in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 con ordinanza n.26/2020.

Premesso in

FATTO

Con la citata nota il Sindaco del Comune di Barletta ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 diretto a conoscere se la spesa necessaria

per sostenere l'onere dello smaltimento di arredi scolastici non più utilizzabili delle scuole di I grado debba gravare sul bilancio comunale, richiamando normativa al riguardo e giurisprudenza intervenuta sul riparto spese tra enti locali e amministrazione scolastica.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L'art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*». In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva*» deliberati nell'adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010) deve concludersi per:

- l'ammissibilità soggettiva, provenendo il quesito da uno dei soggetti istituzionali (Comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stato lo stesso formulato dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente (art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL);

- l'ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: *i)* presuppone l'interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, tali certamente essendo quelle relative alla

gestione della spesa pubblica locale; *ii*) è suscettibile di essere ricondotto su un piano di generalità e astrattezza; *iii*) non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature.

2. Nel merito, il Collegio osserva che l'art. 85, comma 3, del d.lgs. 16/04/1994, n. 297 recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»* prevede che *«La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature»* ed il successivo art. 159 dispone che *«1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art. 139. 2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria».*

Peraltro, l'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante *«Norme per l'edilizia scolastica»*, prevede che nella realizzazione di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, *«...provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento ...».*

L'art. 826 c.c., rubricato *«Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni»*, al comma 3 statuisce che: *«Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle*

province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

Il comma 2 dell'art. 828 c.c. precisa che: *«I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».*

Il d.lgs. n. 267 del 18/8/2000 (TUEL) contiene una disciplina sul patrimonio degli enti locali e indicazioni sugli inventari (artt. 229, 230 e 233), con rinvio al d.lgs. n. 118 del 23/6/2011 e succ. mod. e ai relativi principi contabili.

Va aggiunto che l'art. 31, comma 4, del Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 –*«Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»* - ha previsto che: *«I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti»* ed il successivo art. 34 riferito a *«Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili»* prevede, al comma 3, che *«Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti».*

In relazione al breve *excursus* normativo descritto, premesso che gli arredi scolastici acquistati ai sensi della richiamata disciplina entrano a far parte del patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, può concludersi che l'ente locale proprietario debba curare anche la fase della loro

dismissione, e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.

La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Il magistrato relatore

F.to Carlo Picuno

Il Presidente

F.to Maurizio Stanco

Depositato il 26 marzo 2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato